

## ALLEGATO 11

### SCHEMA DI CONTRATTO

#### TRA

PagoPA S.p.A. con sede legale in Roma Piazza Colonna, 370 - 00187, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. \_\_\_\_\_, coincidente con il numero di codice fiscale e di P.IVA, nella persona \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da (di seguito per brevità anche “ **Committente**” o “**Società**”)

#### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Appaltatore**”)

**OPPURE** - \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Appaltatore**”)

#### PREMESSO CHE

- in data \_\_\_\_\_ la PagoPA S.p.A. ha indetto un appalto specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), reso disponibile da Consip S.p.A., per l'acquisizione dei servizi e delle attività indicate nell'art. 2 del presente contratto;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, il Fornitore procederà alla sottoscrizione del contratto;
- la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto;
- il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8683647432;
- il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti richiamati nel Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalla seguente normativa:
  - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
  - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - D.Lgs 81/2008;
  - L. 136/2010;
  - D.Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010;
  - D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
  - Codice Civile;
  - Linee guida emanate dall'Anac in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
  - Condizioni dettate dal bando di gara, dal Capitolato d'oneri, dal Capitolato tecnico e da altri documenti di gara comunque denominati;

- Normativa nazionale e europea di riferimento.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente stipula con il Fornitore, che accetta, il presente contratto per l'acquisizione, dal Fornitore, di servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure, tramite iscrizione Server and Cloud Enrollment, alle condizioni ivi previste, per la durata indicata nel successivo articolo 3 e fino all'importo massimale di cui al successivo articolo 5.
2. I servizi sono da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'Amministratore Unico, Giuseppe Virgone, e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 è \_\_\_\_\_.
4. Il Fornitore comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del proprio Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 3 - DURATA ED EFFICACIA**

1. Il presente contratto ha durata ed efficacia per un arco temporale di 36 mesi dalla data di attivazione dei servizi indicata dalla Committente in apposita richiesta di attivazione trasmessa al Fornitore, dopo la stipula del presente contratto, tramite pec.
2. La Committente si riserva la facoltà di proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, anche nella ipotesi in cui non sia esaurita la capienza del massimale alla scadenza contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, la Committente si riserva di sospendere gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 4 - RECESSO**

1. La Committente potrà liberamente recedere dal Contratto, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo, prima della sua scadenza, con comunicazione scritta da inviare al Fornitore tramite pec. Il recesso avrà efficacia dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il recesso medesimo è stato comunicato al Fornitore. Nessun onere, spesa o indennizzo potrà essere preteso dal Fornitore per l'esercizio, da parte della Committente, del

potere di recesso di cui al presente articolo.

2. In caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo, la Committente Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i corrispettivi maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che il Fornitore possa aver null'altro a pretendere dalla Società per qualsiasi titolo, ragione o causa.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **ARTICOLO 5 - IMPORTO MASSIMALE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

1. L'importo massimale del Contratto ("Massimale"), relativo all'erogazione dei servizi oggetto del medesimo, è pari ad **€ 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00), oltre IVA.
2. Il Contratto è remunerato a misura, in base agli effettivi consumi dei servizi e delle prestazioni oggetto del medesimo.
3. All'interno del Massimale la Committente potrà liberamente attingere, in base alle proprie esigenze, senza alcun vincolo o impegno nei confronti del Fornitore in termini di minimi prestazionali garantiti o di raggiungimento del Massimale.
4. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si applicherà il ribasso unico percentuale offerto dal Fornitore sui prezzi dei servizi cloud del catalogo pubblico Azure di Microsoft, pari a \_\_, \_\_%.
5. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'erogazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. Per le modalità di liquidazione e di fatturazione dei corrispettivi si rinvia al successivo art. 13 del presente contratto.

#### **ARTICOLO 6 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore

se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

## **ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. Le prestazioni dovranno essere erogate dal Fornitore nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dal Capitolato tecnico e alle condizioni specificate nel presente Contratto.
2. Le prestazioni dovranno essere erogate a partire dalla data indicata dalla Committente in apposita richiesta di attivazione dei servizi inviata al Fornitore, dopo la stipula del contratto, tramite pec.
3. Il Fornitore si obbliga a fornire le prestazioni in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e le prassi di settore, in conformità ai termini e condizioni contenute nel presente Contratto, nei suoi allegati e nella documentazione nel medesimo richiamata, nonchè a conformarsi alle specifiche, indicazioni e direttive della Committente stessa, mantenendo i livelli di servizio previsti per tutta la durata del Contratto.
4. Il Fornitore dovrà utilizzare servizi cloud qualificati da AgID e pubblicati sul Marketplace Cloud della P.A., in conformità a quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza e/o evento che abbia significativo impatto sull'esecuzione delle attività e fornitura dei servizi di cui al presente Contratto, compreso il venir meno della qualifica di uno o più servizi cloud o della qualifica del CSP ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018.
6. Qualora, per esigenze legate all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore abbia necessità di accedere alla sede della Committente, le Parti si impegnano ad accordarsi su modalità e tempi.

7. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a confrontarsi e cooperare con la Committente al fine di mantenere i più elevati standard di qualità e di sicurezza dei servizi resi.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
5. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
7. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché

quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

8. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
11. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, il Fornitore si obbliga a fornire supporto alla Committente nell'attività di migrazione dei dati e dei servizi con modalità e tempistiche che saranno comunicate dalla Committente, e non avrà più titolo per emettere fatture.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI DI TERZI**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori,

sub-contraenti e sub-fornitori, e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

4. Salvo quanto necessario per l'esecuzione del contratto, la sottoscrizione del contratto e la fornitura dei servizi oggetto del medesimo non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte del Fornitore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso, restando inteso che l'accordo ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento dei servizi Microsoft, oggetto di rivendita da parte del Fornitore, verrà concluso direttamente tra la Committente e Microsoft.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Fornitore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attività per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 co. 4 del Regolamento.
6. La nomina a Responsabile del trattamento ha durata pari a quella del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
8. Le finalità per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati: esecuzione del contratto.
9. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
  - a. dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
10. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori della Committente coinvolti nell'esecuzione del contratto.
11. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Fornitore si impegna a:
  - rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti



- dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente la Committente;
  - garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
    - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
  - adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
  - adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE, con particolare riferimento all'art. 32, anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - su eventuale richiesta della Committente assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

12. Il Fornitore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente.
13. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente al Fornitore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Fornitore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
14. Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

#### **ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE (D. LGS. 231/2001)**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, laddove adottato dalla Committente, e si impegna fin d'ora a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
2. L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché dell'eventuale modello di organizzazione adottato dalla Committente, costituisce grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del presente Contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno, nei limiti previsti dal presente Contratto, nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

#### **ARTICOLO 11 - LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI**

1. E' fatta salva l'applicazione e il rispetto dei livelli di servizio (SLA) previsti per i

singoli servizi Cloud Azure così come definiti da Microsoft, con applicazione delle relative penali, anche in forma di riconoscimento di crediti aggiuntivi per la fruizione di servizi cloud Azure. I livelli di servizio sono rinvenibili sul sito internet di Microsoft al seguente link <https://azure.microsoft.com/it-it/support/legal/sla/summary/>

2. Il Fornitore si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, in particolare, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura, a informare la Committente:
  - a. dei termini e condizioni (inclusi eventuali SLA aggiuntivi), anche di terze parti (compresa Microsoft), applicabili di volta in volta ai servizi oggetto di fornitura, nonché a notificare tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica agli stessi; e
  - b. preventivamente delle interruzioni programmate, e tempestivamente delle interruzioni straordinarie, dei servizi forniti dall'Appaltatore e da Microsoft.
3. Il Fornitore si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura, a garantire, per ciascun servizio acquistato in relazione al Cloud Pubblico Microsoft Azure, un livello di qualità non inferiore a quello atteso, di cui agli accordi tra Microsoft ed i propri business partner.
4. Fermo restando l'obbligo di notifica di cui al precedente comma 2, lett. b del presente articolo, qualora nell'erogazione dei servizi Cloud si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente potrà contattare il Fornitore, per la soluzione di tali problematiche, contattando il Responsabile della fornitura a un numero telefonico e/o a un indirizzo di posta elettronica all'uopo messi a disposizione dal Fornitore e comunicati alla Committente entro 10 giorni dalla conclusione del contratto.
5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione dei servizi, comunicato dalla Committente ai sensi del precedente articolo 7, si applicherà al Fornitore una penale pari € 100,00.
6. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi erogati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1‰ (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto

nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
11. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del Massimale contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga il 10% del Massimale, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## **ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO, SUB-CONTRATTI E SUB-FORNITURE**

*< se il Fornitore ha dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni e dei servizi oggetto dell'affidamento >:*

1. Essendosi il Fornitore riservato tale facoltà in sede di offerta, è consentito il ricorso al subappalto fino alla concorrenza del \_\_\_\_% del valore dell'appalto, per le prestazioni di seguito indicate \_\_\_\_\_, nel rispetto delle condizioni di legge e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore.
2. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore:
  - a. deposita presso la Committente, almeno 20 giorni prima della data di inizio effettivo delle relative prestazioni, l'originale o copia autentica del contratto di subappalto dal quale emergano, *inter alia*, l'indicazione delle prestazioni subappaltate, l'importo del subappalto e il prezzo praticato al subappaltatore (i.e. stessi prezzi offerti dall'Appaltatore, con ribasso non superiore al 20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal presente Contratto, e la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 alla Legge 136/2010;
  - b. contestualmente al suddetto deposito, trasmette alla Committente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la comunicazione

- del subappaltatore dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, qualora tali dati non siano già indicati nel contratto di subappalto;
- c. contestualmente al suddetto deposito, produce dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
  - d. fornisce la documentazione necessaria ad attestare che le prestazioni sono svolte dal subappaltatore secondo i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
  4. L'Appaltatore richiede autorizzazione integrativa alla Committente qualora il subappalto già autorizzato subisca variazioni in corso di esecuzione che possano incidere sugli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3.
  5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
  6. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/03. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
  7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

8. Per i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
  - a. il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
  - b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell'esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
9. L'Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 8.
10. Ad ogni modo, per tutti i subappalti autorizzati e i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore garantisce che i propri subappaltatori e sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le *best practices* di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d'ora a non utilizzare subappaltatori o sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
11. Nei casi di cui all'art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna altresì a produrre la documentazione ivi prevista.
12. Su richiesta della Committente, prima dell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore trasmette, altresì, l'elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le *best practices* di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l'esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell'elenco dei fornitori di cui al presente comma.

< ...ovvero, in alternativa, se il Fornitore ha dichiarato

di non voler subappaltare>:

1. Non essendosi il Fornitore riservato tale facoltà in sede di offerta, non è consentito il subappalto.
2. Per i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
  - a. il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
  - b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell'esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L'Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Ad ogni modo, per tutti i subappalti autorizzati e i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore garantisce che i propri subappaltatori e sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le *best practices* di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d'ora a non utilizzare subappaltatori o sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Nei casi di cui all'art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna altresì a produrre la documentazione ivi prevista.
6. Su richiesta della Committente, prima dell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore trasmette, altresì, l'elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le *best practices* di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la sostituzione

dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l'esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell'elenco dei fornitori di cui al presente comma.

### **ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

1. Il Contratto è remunerato a misura, in base agli effettivi consumi dei servizi e delle prestazioni oggetto del medesimo.
2. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi, sui servizi cloud Azure effettivamente fruiti dalla Committente si applicherà il ribasso unico di aggiudicazione offerto dal Fornitore.
3. In particolare alla fine di ciascun trimestre di esecuzione del contratto, a seguito di attestazione di regolare esecuzione della Committente (art. 102, D.Lgs. 50/2016), il Fornitore potrà emettere fattura elettronica nella quale il medesimo deve dare evidenza dei servizi erogati in favore della Committente nel periodo di riferimento.
4. La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento e del CIGe dovrà essere intestata alla Stazione appaltante così come identificata negli atti di gara, Ai fini della fatturazione elettronica il **codice destinatario della Stazione Appaltante** è il seguente: **M5UXCR1**
5. La Committente è soggetta al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.
6. Ciascuna fattura elettronica correttamente emessa sarà liquidata entro 60 giorni.
7. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. La Committente, in caso di dimostrata inadempienza, si riserva comunque la facoltà di trattenere le somme fatturate, a compensazione delle mancate o carenti prestazioni derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Il Fornitore, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'appalto, ha comunicato i seguenti estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al pagamento delle commesse pubbliche e i dati dei seguenti



soggetti delegati ad operare sul/i predetto/i conto/i corrente/i: :

a. CONTO CORRENTE n. \_\_\_\_\_

ISTITUTO BANCARIO \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

b. CONTO CORRENTE n. \_\_\_\_\_

ISTITUTO BANCARIO \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i corrente/i:

c. Nome/Cognome/codice fiscale \_\_\_\_\_

d. Nome/Cognome/codice fiscale \_\_\_\_\_

e. Nome/Cognome/codice fiscale \_\_\_\_\_

11. Il Fornitore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni, ogni modifica relativa ai dati comunicati ai fini della tracciabilità .
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
13. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
14. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
15. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
16. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

17. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18. Il codice identificativo di gara è: **CIG n. 8683647432.**
19. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
20. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
21. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare l'eventuale pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

#### **ARTICOLO 14 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore

stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
2. La Committente, a titolo esemplificativo, ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
  - a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;

- b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
  - c. per l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
  - d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell'Appaltatore;
  - e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
- 3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
  - 4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  - 5. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
  - 6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
  - 7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

- 1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
  - a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b. il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - c. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - d. ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - f. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - g. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui

- al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h. in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - i. nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti, ove applicabile", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali"; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  3. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa

non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. La Committente si riserva altresì piena, immediata ed insindacabile facoltà di risolvere il contratto qualora durante la vigenza del medesimo venga meno la qualificazione del Cloud Service Provider Microsoft ai sensi delle Circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.

## **ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato.
3. Il Fornitore rimborsa altresì gli oneri sostenuti dalla Committente per le pubblicazioni dell'esito della procedura ai sensi dell'art. .... del capitolato d'oneri.

## **ARTICOLO 19 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**PER L'IMPRESA**

\_\_\_\_\_  
**f.to digitalmente**

**PER LA COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
**f.to digitalmente**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**commi 2 e 3 dell'art. 3 (durata ed efficacia); art. 4 (recesso); art. 6 (modifica del contratto durante il periodo di efficacia); art. 8 (obblighi del fornitore); art. 9 (obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali di terzi); art. 10 (dichiarazioni e garanzie del fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. LGS. 231/2001)); art. 11 (livelli di servizio e penali); art. 13 (modalità di liquidazione e di fatturazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi); art. 14 (danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); art. 15 (garanzia definitiva); art. 16 (divieto di cessione del contratto e cessione del credito); art. 17 (risoluzione); art. 18 (oneri fiscali e spese contrattuali); art. 19 (foro esclusivo).**

**PER L'IMPRESA**

\_\_\_\_\_  
**f.to digitalmente**